IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. V - Maggio 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

STUDI

I.

Come infliggere una pena.

Se per infliggere una pena sia prescritta « ad valorem » una determinata procedura.

1. Il dubbio a prima vista potrebbe sembrar leggero, specialmente se si guarda ai canoni 1933–1959, che trattano del giudizio criminale; ma ivi non è detto che tutte le pene non possano irrogarsi *se non* attraverso quella procedura; ché anzi espressamente il canone 1933 esclude dal giudizio criminale i delitti occulti, i chierici non residenti, i concubinarii e i parroci negligenti e i casi di sospensione *ex informata conscientia*; lo stesso canone inoltre consente che possano infliggersi estragiudizialmente a mo' di precetto le penitenze (canone 2312 seg.) e i rimedi penali (can. 2306–2311), e persino l'interdetto, la sospensione e la scomunica, purchè il delitto oltre ad esser publico sia anche certo.

Inoltre il canone 2225, che qui direttamente ci interessa, dà o almeno suppone nel superiore la facoltà di scegliere a suo talento, per irrogare una pena, la procedura solenne del giudizio o quella più sbrigativa di un precetto che colpisca senza timore di eventuali complicazioni.

Potrebbe quindi sembrare a prima vista troppo ampia la zona dal diritto canonico lasciata in balia all'arbitrio non del giudice, ma dell'Ordinario, senza offrire al soggetto passivo, esposto ad un'alea così pericolosa, nessuna garanzia per tutelare con la giustizia la sua innocenza ed il suo buon nome, cosa che potrebbe fare solo nella publica documentazione processuale e nel vivo dibattito tra accusa e difesa.

2. Pure non è proprio così. Cominciamo subito a dire che tanto nella sospensione per informata coscienza quanto nei procedimenti economici contro i chierici non residenti o concubinarii o contro i parroci negligenti non è detto che imperi proprio l'arbitrio, se proprio nei canoni 2168–2194 è fissata non solo la specie della colpa e della pena, ma la pro-

cedura stessa, con tutte quelle cautele, quelle garanzie e quei rimedi che soli sono possibili in certe straordinarie congiunture. Ecco quindi come non si può dire che questi casi siano fuori legge; essi in ogni modo trovano l'estrema garanzia nel ricorso alla S. Sede, che non è mai denegato ad alcuno; va anzi rilevato che se il chierico interpone ricorso dalla sospensione per informata coscienza, l'Ordinario è tenuto a mandare alla Sede apostolica tutti gli elementi di apprezzamento a sostegno della pena inflitta ed in particolare le prove onde consti che veramente sia stato commesso il fatto criminoso di tale gravità da potersi punire con una pena così straordinaria (can. 2194); ed affinché non nasca equivoco sur una pena così straordinaria è pure espressamente sancito che nel provvedimento stesso sia dichiarato « suspensionem ferri ex informata conscientia seu ex causis ipsi Ordinario notis » e che « indicetur tempus durationis poenae; abstineat tamen Ordinarius ab ipsa infligenda in perpetuum » (canone 2168); ond'è che se mancano tali dichiarazioni, essa non debba presumersi tale cioè, pena straordinaria, sibbene pena ordinaria, sia censura sia pena vendicativa, poichè le leggi eccezionali, le penali e quelle che restringono il libero esercizio del diritto esigono stretta interpretazione (can. 19).

3. Dopo queste premesse occorre fare un'altra ovvia ma poco, forse troppo poco attesa distinzione, tra pene, penitenze e rimedii penali: disgraziatamente si corre o si ricorre subito ai fulmini di Giove, senza badare che non senza motivo il C. J. C. parla anche di penitenze e di rimedii penali; forse sull'argomento torneremo espressamente altra volta; tanto ne sentiamo la necessità; qui occorreva notarlo per circoscrivere il campo delle nostre osservazioni alla pena vera e propria, la quale nel canone 2215 è stata, con mirabile precisione scientifica, definita così: « privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta »: e come se ciò fosse poco, il Legislatore nostro con una delicatezza, di cui i recenti futuristici orientamenti di qualche scuola straniera ci fanno oggi sentire la viva attualità, ha sancito che quanto a pene, *nulla poena sine lege codicis*, (can. 6, 5° e ex can. 2228), e che non si incorra la pena definita dalla legge se il delitto non sia nel genere suo perfetto secondo gli elementi fissati dalla legge intesa nel senso proprio delle parole (can. 2228) e non nel cervellotico senso di non so quale giudice proteso a interpretare gli umori del capo di Governo o di Stato o condottiero di popoli che dir si voglia. Certe follie oltre che nella coscienza stessa universale trovano recisa riprovazione in questo canone del C. J. C., che ai legislatori onesti e saggi non può non servir di modello. Inoltre è pure stabilito che *nessuna pena* può essere inflitta se non consti *con certezza* che il delitto è stato commesso e che non è stata ancor consumata la legittima prescrizione (can. 2233).

Tutto quanto abbiamo fin qui accennato ci porta necessariamente a concludere che l'Ordinario o chi per esso prima di infliggere o anche solo di dichiarare una pena deve esaminare parecchi elementi di diritto e di fatto; deve cioè vedere se il fatto che egli ritiene delittuoso consti veramente come fatto con tutti gli amminicoli rilevanti per il diritto penale: e se consti legittimamente o meno; ché se non consti in base alle prove che la legge consente, ma per denunzia di un solo teste, non qualificato, quanto vuoi gravissimo, o per conoscenza diretta di quegli solo che dovrebbe irrogare la pena, non rimarrebbe che la sospensione per informata coscienza, ove ricorrano tutti i requisiti necessarii. Né ciò basta, dappoiché occorre anche assodare giuridicamente se il fatto imputato costituisca veramente un delitto, inveri cioè gli elementi normativi, soggettivi ed oggettivi, che il C. J. C. fissa fin dal primo dei canoni penali (can. 2195) e che poi, come abbiamo visto, richiama e spiega: lavoro questo che non si compie senza raccogliere con oculata e delicata indagine gli elementi di fatto, cioè a dire senza una diligente ricerca. Nella quale ricerca l'accusato, se non erriamo, è interessato anche lui ed ha per questo il sacrosanto diritto di fornire al Superiore che deve condannarlo le ragioni; il Superiore pertanto che non consentisse l'apporto di questi elementi, che volgarmente si dicono per la difesa, ma che dovrebbero dirsi per la verità e per la giustizia, dimo strerebbe il suo interesse non a conoscere la verità ma a nasconderla volutamente; non ad amministrare la giustizia, ma a iugularla.

Beninteso che di tali elementi forniti dall'accusato egli terrà poi con discrezione quel conto che il complesso delle cose imporrà alla sua coscienza; ma non potrà impedire né ostacolare che vengano forniti come la legge e il buon senso richiedono: questo il Superiore ecclesiastico lo sa e lo fa.

4. A tal uopo il Codice apre due vie, l'una solenne, l'altra meno solenne; l'una munita di tutte le cautele ordinarie, sia nella fase preliminare sia nelle successive della istruttoria, del dibattito e dell'esaurimento, secondo i canoni 1933–1959; l'altra più spedita ma non assolutamente arbitraria: l'una sbocca nella sentenza vera e propria in tutte le sue solennità; l'altra sbocca in un provvedimento che decide della delinquenza dell'accusato ed applica, irroga, fulmina la pena o la dichiara, secondo che trattasi di pena *latae* o *ferendae sententiae*: condanna la prima e condanna la seconda; sillogismo la prima come la seconda, di cui nell'un caso e nell'altro la maggiore è costituita dalla norma giuridica penale, la minore dai fatti accertati con maggiore o minor rigore, ma accertati, la conseguenza nella condanna con applicazione della pena. Ognuno vede che la via ordinaria non può essere che la prima, mentre la seconda non può essere giustificata che da circostanze speciali, in cui urga evitare mali maggiori, per esempio lo

scandalo, o restaurare d'urgenza l'ordine sociale turbato: nel secondo caso la procedura sarà ridotta quanto si vuole, ma nessuno potrà sognare che manchi affatto, se il provvedimento deve essere motivato « indicatis poenae causis », dice il canone 2225 in esame: sarà processo sommario, imposto da necessità superiori, quasi come quello di cui il canone 1990 per le cause matrimoniali, ma questo afferma, non nega che un processo ci sia. Esso ci deve essere e al momento opportuno potrà essere necessario farlo anche apparire.

5. Intanto qui occorre notare che molti casi sono sottratti *ipso jure* a questa procedura straordinaria o sommaria e sono riservati al tribunale collegiale di cinque o di tre giudici. Al tribunale di cinque sono riservati i delitti che importano la deposizione, la privazione perpetua dell'abito ecclesiastico o la degradazione (can. 1576 § 1, 2°); al tribunale di tre quando trattasi di punire con la privazione di un beneficio inamovibile oppure di irrogare o dichiarare la scommunica (can. cit., § cit, 1°): quando questi casi ricorrano, l'Ordinario non può derogare alla tassativa disposizione di legge, né può ad essa sottrarsi applicando in quei casi una pena diversa e minore di quella fissata dai canoni (1). Né va omesso che il medesimo canone al § 2 non senza motivo aggiunge che oltre alle cause sopra accennate l'Ordinario può affidarne al tribunale collegiale di cinque o di tre giudici anche altre, e deve farlo (*idque faciat*) quando, attese le circostanze di tempo, di luogo di persone e attesa pure la *materia del giudizio*, esse presentino maggiore difficoltà o importanza; il che significa che se non lo fa, non per questo agisce invalidamente, ma certo trasgredisce, più che un desiderio, un preciso comando del Codice ecclesiastico anche se fosse osservata la procedura ordinaria dinanzi ad un solo giudice. Comunque rimane fisso che tanto nelle cause sopra espressamente riservate al tribunale collegiale, quanto nelle altre che venissero conosciute dal giudice sia collegiale, deve essere osservata la procedura ordinaria. Ma è chiaro che essa debba essere osservata anche dal giudice unico, ove esso non sia lo stesso Ordinario

---

(1) Quando le singole pene accennate abbiano luogo, vedi: *a*) per la deposizione i canoni 2203, § 3; 2314, § 1, n. 2| 2320, 2322, n. 1; 2328, 2350, § 1; 2354, § 2; 2359, § 2; 2379, 2394, n. 2; 2401; *b*) per la privazione perpetua dell'abito ecclesiastico i canoni 2304, 2305, § 1; *c*) per la degradazione i canoni 2305, § 2; 2314, § 1, n. 3; 2343, § 1, n. 3; 2354, § 2; 2368, § 1; 2388, § 1; *d*) per la privazione di un beneficio inamovibile i canoni 2314, § 1, n. 2; 2384, 2177, n. 3; 2180, 2181, 2359, § 1; 2381, § 2; 2354, § 2; 2340, § 2; 2343, § 2, n. 3; 2359, §§ 2-3; 2388, § 1; 2345, 2346, 2350, § 2; 2381, § 2; vedi pure i canoni 2360, § 2; 2355, 2324, 2405, 2394, n. 2; 2403, 2336, §§ 1-2; 2359, § 3; 2441; *e*) per la scomunica i canoni 2320, 2343, § 1; 2367, 2369, § 1; 2314-16, 2318, § 1; 2322, n. 1; 2332-34, 2340-45, 2360, § 1; 2363; 2327, 2335, 2338, §§ 1-2; 2341, 2342, 2346, 2351, § 1; 2388, § 1; 2392, n. 1; 2405; 2319, 2326, 2343, § 4; 2350, § 1; 2385, 2388, § 2; 2318, § 2; 2330, 2339, 2347, n. 3; 2352, 2368, § 2.

quindi l'Officiale per esempio non potrebbe irrogare una pena se non nella forma giudiziale, con tutte le solennità di giudizio; poichè egli è munito solo della giurisdizione giudiziaria, la quale non va oltre il giudizio quale è definito e regolato dal diritto processuale; egli non dà precetti, giudica solo se sono stati o meno violati.

6. Ma il potere dell'Ordinario è più vasto e cumula in sé il legislativo, l'economico o politico o governativo o amministrativo, quello giudiziario e quello punitivo: ecco perché l'Ordinario, nei limiti consentitigli dalla legge, può esercitare tutti questi poteri, può non solo fare leggi penali vere e proprie, ma anche annettere pene a precetti (can. 2220), e può anche infliggerle: ma per espresso divieto del Codice il Vicario generale non può infliggerle (can. cit. §, 2) appunto perché non è investito della piena giurisdizione, ma solo della volontaria e fin dove il diritto non disponga altrimenti. A tal proposito scrive bellamente il Chelodi (*Jus poenale*, § 24 seg.): « Poenas statuere pertinet ad potestatem legislativam . . . Vicarius generalis ab hac potestate, sive lege sive proecepto exercenda, positive can. 2220, § 2, excluditur, nisi habeat mandatum speciale . . . Poenas applicare est officium iudicis, qui normas iuris servare tenetur . . . Vicarius generalis minime (competens est), nisi officialis sit aut delegatus » (1).

Va inoltre osservato che nell'infliggere le pene comminate da legge non si può derogare alla procedura giudiziaria, com'è detto dal canone 2225, ove solo per le pene annesse ad un precetto è fatta facoltà al Superiore precipiente di seguire la procedura straordinaria e sommaria: « si vero poena latae vel ferendae sententiae inflicta sit *ad modum praecepti particularis*, scripto aut coram duobus testibus ordinarie declaretur vel irrogetur *indicatis poenae causis*, salvo praescripto can. 2193 ». A commento di questo canone il Sole, che fu il primo commentatore in ordine di tempo e rimane ancora tra i migliori, scrive: « In delictis mulctatis poena latae sententiae interveniat oportet, uti supra iam innuimus, sententia iudicis declaratoria; in delictis vero pro quibus statuta est poena ferendae sententiae, requiritur sententia iudicis condemnatoria. *In utraque ferenda sententia* – è lui che sottolinea – *sive declaratoria sive condemnatoria, iudex legitime procedere debet*, tenetur nempe servare normas legitime constitutas circa sententiae iudicialis pronuntiationem. Et merito quidem, agitur enim de re maximi momenti, ac proinde omnes cautelae adhibendae sunt, ut praecludatur aditus arbitrio iudicum, et evitentur abusus iustitiae ».

---

(1) Sui poteri del vicario generale come giudice è assai interessante lo studio del MANCINI, *Vicario generale e giudici dei tribunali diocesani secondo il C. J. C.* in « Rassegna di Morale e Diritto », 1935, pag. 378–387, e la nota, in contrario, del DE SANCTIS, nella stessa Rassegna, 1936, pag. 68–74.

Quindi nell'applicare le pene *a iure, sive latae sive ferendae sententiae*, la sola via legittima è la procedura solenne; mentre nelle pene *ab homine*, quelle cioè annesse non ad una legge ma ad un precetto (1), è consentita anche la procedura sommaria descritta nel canone in esame. Scrive il Sole (op. cit., § 103): « Si vero agatur non de poenis a iure, sed de poenis ab homine, id est ad modum praecepti particularis, non requiritur processus iudicialis, sed satis est ordinarie in scriptis, vel etiam oretenus coram duobus testibus, irrogetur poena, vel declaretur crimen fuisse consummatum et consequenter poenam fuisse incursam, indicatis, poenae causis » (2). Rimane quindi stabilito che la seconda parte di questo canone 2225 va riferita alle pene *comminate* non in una legge, ma in un precetto, pene *ab homine* in senso stretto: e che l'espressione del canone: « si vero poena latae vel ferendae sententiae *inflicta sit* ad modum praecepti » debba intendersi nel senso di pena *comminata* con un precetto, come del resto si fa manifesto anche dalla esegesi grammaticale del testo.

Difatti l'ipotesi è: si vero poena . . . *inflicta sit* ad modum praecepti . . . scripto . . . *declaretur, vel irrogetur* . . .; si parla quindi di pena già inflitta mo' di precetto la quale ancora deve essere applicata, cioè semplicemente dichiarata o irrogata, secondo che sia *latae* o *ferendae sententiae*. Vero è che la parola *infligere* è usata tanto nel senso di *constituire* quanto in quello di *applicare* la pena, quindi rimane equivoca e la redazione dell'intero canone poteva essere migliore, ma quanto al senso, esso balza dall'attenta lettura di esso: e il senso è questo: « Si poena constituta sit lege, declaretur vel irrogetur per sententiam iudicialem, servatis canonum praescriptis de criminali iudicio; sin vero constituta sit praecepto particulari, sive latae sive ferendae sententiae, declarari vel irrogari potest etiam procedura summaria, tamen scripto aut coram duobus testibus, indicatis poenae causis, salvo can. 2193 ». E saggiamente la legge dispone che il provvedimento eccezionale sia motivato: « indicatis poenae causis », « ut praecludatur – direbbe il Sole – aditus arbitrio iudicum et evitentur abusus iustitiae »; non dice il canone « indicatis delictis », come qualcuno si sarebbe aspettato, ma

(1) Ab homine tantum est poena addita praecepto peculiari; CHELODI, opera citata, § 19.

(2) Nè altrimenti il CHELODI, op. cit., § 25 distingue le pene in tre categorie; quelle *latae sententiae* dice debbano essere dichiarate ad istanza dell'interessato o esigendolo il bene pubblico o quando l'Ordinario lo ritenesse opportuno; e soggiunge: « *b*) poena *ferendae* sententiae *in lege contenta* a iudice est infligenda per sententiam condemnatoriam, *in regolari processu* et in specie ae quantitate legitima statuta, ratione habita propriae potestatis arbitrariae; *c*) poena per modum *praecepti* comminata ordinarie scripto aut coram duobus testibus declaranda est vel irroganda indicatis causis, excepta suspensione ex informata conscientia ».

usa una espressione assai più generale ed esige i *motivi*; ciò mentre diversifica questo provvedimento dalla sospensione *ex informata conscientia*, dove non è richiesto che si esprimano i motivi, ma che si dichiari la clausula « ex informata c. », avvicina assai questa pronunzia punitiva al dispositivo del cannne 1894, n. 2°, se pur non la identifica. Per noi lo identifica perchè una condanna senza motivo, in qualunque forma si dia, non si regge, è un controsenso (*nulla poena sine crimine*); e se il motivo c'è ma non si manifesta, ci troviamo di fronte ad una condanna *ex informata conscientia*; ora di condanne siffatte il nostro diritto non ne conosce che una, la sospensione *ex inf. c.* che è regolata dai canoni 2186 seg. più volte richiamati (1). Ora si comprende quanto su tal punto scrivono laconicamente, ma lucidamente Vermeersch e Creusem, *Epitome*, III, 415: « Modus declarandi vel infligendi poenam varius est, prout haec est a iure vel a praecepto particulari praecepto *lata*. In priore casu requiruntur omnes formae in sententia iudiciali ferenda praescriptae (cfr. can. 1869, seg.); in altero sufficit, et ordinarie requiritur, ut poena declaretur vel irrogetur scripto vel coram duobus testibus, indicatis poenae causis ».

Ci sorge qui il problema sulla intima natura giuridica di questo provvedimento punitivo sommario, ma l'esame di esso ci porterebbe troppo in lungo; forse vi torneremo altra volta. Intanto qui ci premeva dimostrare quanto infondata sia l'accusa di chi con poca cognizione di causa solleva insostenibili censure alla amministrazione della giustizia nel diritto canonico; sta invece il fatto che perfino nei casi più urgenti sono assicurate le garanzie di una procedura sia pure sommaria, ma ragionevole, rese anche più efficaci dal sindacato di superiori gerarchie.

s. r.

II.

La Toletana et Aliarum.

Interpretazione – Applicazione.

I. – La decisione in *Toletana et Aliarum* del 20 luglio 1920, con la quale dalla Sacra Congregazione del Concilio si condannava la consuetudine, che permetteva ai prebendati di alcuni Capitoli della Spagna di prestare tutti i giorni un servizio corale non integro, ha dato luogo ad equivoci per cui la si è estesa oltre del caso per il quale fu provocata, ed arbitrariamente applicata. È perciò necessario studiare quella Decisione in sè stessa e in rapporto ai dettami della legge sì antica che

(1) Di essa parleremo presto.

moderna per constatare quali in pratica ne sono le conseguenze giuridiche e a chi esclusivamente dovrà farsene l'applicazione (1).

Procediamo quindi ad esaminare il senso obiettivo del primo quesito, fondamento di tutti gli altri, esplicando per parti la proposizione nei termini in cui fu presentato alla Sacra Congregazione del Concilio:

« Utrum sustineri, vel tolerari, possit centenaria et immemorabilis Hispanica consuetudo lucrandi fructus prebendae *quotidianos*, etiamsi una vel duabus horis canonicis praebendatus choro assistat in die naturali vel liturgico ? ».

1. Si parla di consuetudine locale della Spagna, perciò la risposta che la Sacra Congregazione del Concilio era chiamata a dare, riguardava i Capitoli di quella Nazione, nei quali la consuetudine si era introdotta ed aveva il possesso di fatto. Si aggiunga che la Sacra Congregazione del Concilio, in seguito al *motu-proprio* di Benedetto XV, del 15 settembre 1917, non è più l'ordinaria interprete autentica del diritto vigente, essendole succeduta la Suprema Commissione degli Eminentissimi cardinali di Santa Romana Chiesa, per la interpretazione autentica dei canoni del nuovo Codice. Non è più quindi in via ordinaria competente a dare interpretazioni né restrittive, né comprensive della legge generale, ma le sue decisioni hanno sempre valore di sentenze che vincolano ed obbligano le persone e gli enti per cui vengono richieste e sono pronunziate.

2. Si dice che tale consuetudine fosse ultra centenaria e *ab immemorabili*, per cui già faceva eccezione al diritto ordinario antico, in modo da far apparire il dubbio fondato che anche da quello fosse riprovata.

3. Si manifesta che la detta consuetudine permetteva ai prebendati di lucrare *i frutti quotidiani* della prebenda soltanto se fossero intervenuti al coro. Dunque si denunzia che i frutti della prebenda sono manuali, cioè che si lucrano giorno per giorno a guisa di mercede giornaliera, tale essendo il significato della frase *frutti quotidiani*, a differenza delle rendite ordinarie dei benefici che maturano ad annualità e si percepiscono *pro rata temporis quo investitus deservierit* (canone 1480). Vero è che anche l'annualità di rendita è divisibile in rate *dierum*, ma in questo caso tali frutti costituiscono frazioni dell'annualità, mentre i frutti quotidiani di ciascun giorno costituiscono unità per sé stanti, che si lucrano giorno per giorno.

---

(1) Sullo stesso argomento v. « Monit. Eccl. » 1934, Cozza, *Toletana et aliarum*; questo studio discorda non poco dal precedente; tuttavia riteniamo opportuno publicarlo *ut audiatur et altera pars*; quando riterremo esaurita la discussione, diremo il nostro modesto parere (*N. d. R.*).

Finalmente si fa chiaramente intendere che tali frutti non si lucrerebbero, non ostante la consuetudine, se al coro non si andasse affatto, per cui sono frutti che si fanno propri *ratione servitii choralis*, che si computa a giorni, e non già esclusivamente *ratione residentiae*, che si computa ad anni integri.

4. Si dice infine che tale consuetudine poneva, è vero, come condizione l'intervento al coro se si volessero lucrare i frutti quotidiani, ma in pari tempo permetteva di limitare tale intervento a solo qualche ora canonica di presenza. È chiaro perciò che il dubbio che si manifesta nel quesito verte intorno a quest'ultimo punto: e cioè si dubita se, dato che i frutti sono quotidiani e si lucrano soltanto da chi va al coro, la consuetudine *ab immemorabili* può attribuire tutti i corrispondenti a un giorno a chi a tutto il servizio del giorno non fosse intervenuto.

II. – Per darsi ragione del dubbio presentato alla Sacra Congregazione del Concilio dall'arcivescovo di Toledo intorno alla consuetudine su esposta, che vigeva da tanti anni, è necessario in prima ricercare la legge antica contro cui si sarebbe introdotta e da cui sarebbe implicitamente condannata. E subito si presenta alla nostra attenzione la *Decretale* di Bonifacio VIII in *Sexto Consuetudinem*, e la disposizione del Concilio di Trento, cap. 12, sess. 24, *De Refor.*

Nella prima si prescrisse: « Consuetudinem, quae in quibusdam partibus inolevit, qua canonici et . . . , distributiones *quotidianas* (quae alias manualia beneficia seu victualia noncupantur et tantum residentibus tribuuntur) qualitercumque in civitatibus, seu alis locis, in quibus consistunt Ecclesiae ipsae licet divinis officiis non intersint, *ex integro percipiunt*, ac si continuo in ipsis Ecclesiis, in eisdem officiis deservirent, penitus improbantes: statuimus, ut distributiones ipsae *quotidianas*, in quibuscumque rebus consistant, canonicis ac aliis beneficiatis et... , qui eisdem officiis in ipsis ecclesiis adfuerint, tribuantur juxta ecclesiae cujuslibet ordinationem rationabilem jam factam, seu faciendam: qui vero aliter de distributionibus ipsis quidquam receperit (exceptis illis quos infirmitas seu justa et rationabilis corporis necessitas, aut evidens Ecclesiae utilitas excusaret) rerum sic receptarum dominium non acquirat, nec faciat eas suas, imo ad omnium restitutionem, quae contra hujusmodi constitutionem nostram receperit, teneatur ». Nel Concilio di Trento: « Distributiones vero, qui statis horis interfuerint, recipiant; reliqui, quavis collusione at remissione exclusa, his careant, iuxta Bonifacii VIII Decretum, quod incipit *Consuetudinem*, quod Sancta Synodus in usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis ». Si dirà che i surriportati canoni riguardano le distribuzioni: – rispondo subito che stando al senso obiettivo,

quale traspare evidente dalle parole del quesito proposto nella *Toletana*, i frutti delle prebende di cui in essa si fa questione non sono altro che vere e proprie distribuzioni. Infatti elementi delle distribuzioni sono: 1° l'essere frutti di benefici manuali, cioè che si lucrano *pro manibus* giorno per giorno, per cui i termini « frutti quotidiani » e « distribuzioni quotidiane » sono sinonimi; 2° il percepirsi a guisa di mercede *pro servitio praestito* e non esclusivamente come rendita dotale *ratione officii vel residentiae*; 3° l'essere attribuite non solo in corrispondenza dei singoli giorni di servizio, ma anche in corrispondenza delle singole ore canoniche di servizio che compongono l'integro servizio di ciascun giorno. I due primi elementi sono essenziali a far essere i frutti distribuzioni, il terzo invece non è essenziale, ma consegue necessariamente all'essenza, dato che il servizio corale il quale li fa lucrare, se è unico per ciascun giorno è però di sua natura divisibile in parti. Ora i due primi elementi li abbiamo riscontrati esaminando per parti la proposizione del quesito, nei frutti delle prebende per i quali fu mossa la questione. Se non troviamo il terzo, ciò è causa dell'inconveniente o abuso denunziato, per cui si lucrano tutti i frutti assegnati per un giorno di servizio corale da chi tutto il servizio non presta e per le parti che non presta.

Non ci consta poi se l'essere le suddette prebende tutte distribuzioni lo debbono al titolo di fondazione e erezione, o a qualche legge speciale; comunque è sufficiente la consuetudine stessa a costituire la ragione per farle essere distribuzioni, sebbene in origine tali non fosserostate. Il si stema difatti di far godere i frutti beneficiarii ai canonici, come fossero semplici distribuzioni, è il preferito dalla Chiesa (V. Sessione, 21, C. 3° d. C. T. Decreto *Decorem Domus Dei* della Sacra Congregazione del Concilio, novembre 1910). Perciò la consuetudine che avesse convertite tutte le rendite dei beneficii canonicali in distribuzioni sarebbe lodevole consuetudine, *optima legis interpres*, e una volta introdotta non potrebbe più revocarsi.

III. – Non potrebbero le prebende dei Capitoli spagnuoli denunziati nella *Toletana* sottrarsi alla legge che regola la comune ripartizione e attribuzione dei frutti che si dànno in distribuzioni sol perchè: 1° Vi sono in tali Capitoli stabilite le vere distribuzioni separate dai frutti (nel Capitolo di Avila i frutti corrispondevano a 9 Pes. al giorno, le distribuzioni a 0,54. Ved. « Mon. Eccl. », maggio 1925, pag. 136). 2° I frutti si lucrano *pro diebus*, le distribuzioni *pro horis canonicis*. 3° Le distribuzioni perdute dagli assenti anche legittimi si cedono ai diligenti in conformità del diritto ordinario; i frutti perduti dagli assenti illegittimi (Ved. « Mon. Eccl. », settembre–ottobre 1920, pag. 268, 5° quesito) si dovevano cedere alla Fabbrica.

Di tali circostanze: la prima è richiesta per l'appunto dalle prebende che sono tutte distribuzioni, le quali vanno divise in due parti. Una corrispondente ai due terzi si lucra anche dagli assenti *pro diebus integris* nei giorni di vacanze legittime o scusate dai Canoni 421–420. Si perde *pro manibus* dagli assenti al coro nei giorni di obbligo, ma *pro diebus* e *pro horis canonicis* di ciascun giorno. L'altra parte corrispondente al terzo si lucra soltanto dai presenti in coro e si perde *pro horis* dagli assenti anche se legittimi, salvo che non siano scusati dal canone 420. Quest'ultima che costituisce le distribuzioni strettamente dette ha sempre ragione di mercede e non di dote beneficiaria; la prima dei due terzi oltre e insieme alla ragione di mercede *pro servitio* ha pure quella di dote; (cfr. i canoni 1410, 418 § 3; 421, § 2).

L'essere poi le distribuzioni strettamente dette nel Capitolo di Avila inferiori al terzo fu dalla Sacra Congregazione rilevato ed espressamente condannato.

La seconda circostanza è per l'appunto essa che va eliminata, perché si risolve in frode della legge dei giorni integri, non tanto perchè attribuisce frutti che si lucrano *pro servitio* a chi tutto il servizio non presta e anche per quelle parti che non presta, ma più perché permette abusivamente con un servizio incompleto, ridotto a minima parte, di soddisfare all'integro obbligo di coscienza infisso a ciascun giorno dalla legge e imposto agli investiti di beneficio corale; essendo il lucro dei frutti condizionato alla prestazione del servizio l'indice certo dell'estensione dell'obbligo stesso. D'altronde non si può provvedere all'integrità del servizio corale dichiarando o facendo l'obbligo di ciascun giorno indivisibile; si andrebbe incontro al peggiore inconveniente di legittimare per contrario la sentenza, già condannata da Innocenzo XI nella 54ª proposizione: « Qui non potest recitare matutinum et laudes, potest reliquas horas, ad nihilum tenetur, quia major pars trahit ad se minorem » (Ved. Scavini, *Theol. Mor.*, ed. 1890, vol. I, n. 225).

Ed ecco perchè è prescritto che quando il lucro dei frutti del beneficio canonicale è condizionato strettamente alla prestazione del servizio corale i frutti medesimi debbono essere ripartiti in proporzione non solo dei giorni, ma anche delle singole ore canoniche di cui il servizio di ciascun giorno si compone. Perciò la legge di computare il servizio corale a giorni integri, il cui ripetuto richiamo ai giorni nostri ha dato luogo a grossi equivoci, resta frodata dalla consuetudine spagnuola non già perchè attribuisce i frutti quotidiani *pro horis* invece che *pro diebus*, ma viceversa perchè li attribuisce soltanto *pro diebus* invece che *pro diebus et horis*.

Lo rileviamo dal Ferraris (Ved. « Canonicus », art. 5, n. 5–6) il quale riporta il testo della legge dal Fagnano, mettendolo in relazione

ad un caso analogo della consuetudine spagnuola i. c.: « Ad conficiendum spatium trium mensium non sunt computandae horae cujuslibet diei, sed dies absentiae tantum . . . Neque ad costituendum servitium novem mensium colligendae punctaturae, quas iis, qui novem partes punctaturarum ex duodecim, quae ex servitio totius anni conflantur, deserviendo retulerint, servitio punctaturarum debito satisfecerint, sed ipsi dies residentiae et servitii, sive continui fuerint, sive interpolati numerandi sunt, ut compleant numerum dictorum novem mensium. Sic responsum fuisse a S. Con. Concilii refert Fagnanus in can. licet 35 *De praeben.* n. 56.

« Unde Statutum Ecclesiae permittens, ut Canonici propter loci frigiditatem et aëris intemperiem in uno ex novem mensibus residentiae, unius horae tantum quotidie intersint pro lucrandis fructibus illius mensis, est quidem contra Tridentinum, adeo ut non interessentes omnibus horis (si noti bene) in praedicto mense amittant illam ratam fructuum, quam amitterent in aliis octo mensibus, singulis horis non interessendo; *non incidunt tamen in poenam latam ab ipso Concilio, quasi abfuissent ultra tres menses.* Sic respondit S. C. Con. Episcopo Palatino ut refert Fagnanus, loc. cit. n. 57, *De praeb* ».

Così è riportata la legge dei giorni integri dai due insigni Autori.

Ora in tali norme interpretative della legge di residenza e del servizio corale si prescrivono due cose: 1° di prestare il servizio infisso a ciascun giorno dei nove mesi di residenza per intero, assistendo a tutte e singole le parti di cui ciascun servizio si compone; 2° di non costituire il servizio di un giorno con le ore di presenza prese da diversi giorni di obligo. Per conseguenza vietano che dei frutti quotidiani, al cui lucro è posta come condizione *sine qua non* l'intervento all'ufficio corale, si attribuisca l'assegno unitario del giorno per intero, senza cioè essere diminuito delle frazioni corrispondenti alle parti da cui si fosse stati assenti, al prebendato che a tutto il servizio non fosse intervenuto. Ma degno di essere rilevato si è che è la stessa Sacra Congregazione del Concilio, interprete autentica del Tridentino, la quale, quasi prevedendo le esagerazioni cui avrebbero dato occasione le sue sapienti norme, dichiara, rispondendo al vescovo palatino, che i Capitolari i quali avessero ridotto per statuto il servizio corale a un'ora canonica al giorno (proprio come permetteva la consuetudine spagnuola) al fine di lucrare i frutti della giornata, non sarebbero colpevoli d'irresidenza, perchè « non incidunt in poenam latam a Tridentino, quasi abfuissent ultra tres menses », ma agirebbero contro lo stesso Tridentino attribuendosi frutti che esso prescrive debbano perdersi *singulis horis non interessendo.* Ora i frutti che *singulis horis non interessendo* è prescritto si debbano perdere dai prebendati non sono altro che le distribuzioni e quelli che si dànno come distribuzioni.

Da ciò risulta che le regole suddette prescritte dalla Sacra Congregazione del Concilio mirano direttamente ed esplicitamente a ordinare la ripartizione e l'attribuzione dei frutti nei Capitoli che hanno le prebende tutte in distribuzioni, sia pur tutelado l'adempimento dell'obbligo di coscienza a recitare in coro salmodiando l'ufficio divino nella sua integrità rispetto a tutti gli investiti di beneficio corale.

La terza circostanza, cioè che i frutti perduti dagli assenti si cedono alla Fabbrica, *attentis Fabricarum indigentiis*, si può applicare anche ai frutti che si dànno in distribuzioni. Lo stabilì il Concilio di Trento, Sess. XXII. C. 3, e lo riproduce il § 3 del canone 395, limitatamente ad alcuni casi. Del resto attuata la ripartizione dei frutti cosiddetti quotidiani secondo le norme comuni prescritte per le prebende tutte in distribuzioni, sarebbe in facoltà dei capitolari diligenti di revocarla. Si sa che il diritto dei diligenti ad avere accresciute le loro porzioni con i frutti perduti dagli assenti è un vero e proprio diritto che possono e debbono far valere nell'interesse stesso del servizio corale.

Da quanto siamo venuti dimostrando con la scorta di documenti di legge inoppugnabili ci sembra chiaro debba dedursi che la Decisione della Sacra Congregazione del Concilio emessa in ordine al 1° quesito della *Toletana* faccia obbligo ai Capitoli della Spagna, dove la condannata consuetudine si era introdotta, di ripartire i frutti quotidiani delle prebende, non più *pro diebus* ad assegni unitari indivisibili, ma *pro diebus et horis*, attribuendo tutti i frutti della giornata a chi interviene a tutto il servizio, sottraendoli in proporzione delle assenze alle singole ore a chi a tutto non interviene. Abbiamo una certa analogia con quanto stabilì la stessa Sacra Congregazione dieci anni prima col Decreto *Decorem Domus Dei* del 30 novembre 1910: « Contraria quavis consuetudine sublata et interdicta, a 1° proximi Mensis Januarii 1911, universis fructus ad Capitula (Romana) spectantes partiendi ex integro erunt in *quotidianas distributiones* pro diebus et horis ».

IV. – Ma per nessuna ragione si può dedurre che la Sacra Congregazione faccia lo stesso obbligo ai Capitoli nei quali vige la consuetudine, oggi legge comune, che fa percepire i frutti delle prebende indipendentemente dall'adempimento del servizio corale a modo comune di rendite beneficiarie, che *ratione residentiae* i Prebendati *faciunt suos*. In tali Capitoli la tutela dell'obbligo corale è affidata: 1° alla stessa coscienza del prebendato che deve adempierlo sotto pena di peccato grave; 2° alla legge delle distribuzioni, la cui privazione nei giorni obbligati al servizio è ordinata da legge penale mista; 3° alle gravi sanzioni comminate dal Codice penale canonico contro gli irresidenti, a cui sono equiparati i negligenti contumaci nel servizio. Una tale consuetudine fu autoriz-

zata implicitamente dal decreto di Bonifacio VIII p. v. c., com'è glossato sulla frase « penitus improbantes ». « Licet igitur de consuetudine corpus praebendae debere posse praesentibus qui tamen divinis non intersunt » . . . e più oltre . . . : « Illi dicuntur praesentes, qui sunt in civitate vel castro, sed tamen tales non dicuntur interessentes divinis ». Fu ancora espressamente autorizzata dal Tridentino, Sess. 24, c. 12 *De ref.*: « Primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam praebendae ac *residentiae* fecit suos ». E si noti che questo canone riconosce il diritto di far propri i frutti del beneficio per sola « ratione residentiae », con le stesse parole con cui ne commina la pena della privazione per negligenza delittuosa dell'adempimento dell'obbligo a cui è ordinata la residenza nel luogo del beneficio. Nè mai, sia dalla Sacra Congregazione interprete dello stesso Concilio, sia dagli Autori riconosciuti e approvati, le parole del Tridentino riguardo ai frutti condizionati alla residenza si intesero diversamente. Lo stesso S. Alfonso, che fu il primo e l'unico ad avanzare l'opinione che dopo il Breve *Dilecte Filii* di Benedetto XIV, la privazione dei frutti comminata dal Tridentino dovesse eseguirsi *latae sententiae*, ecco come si esprime riguardo ai frutti dei singoli giorni: « Dicit Bonacina, et hoc valde probabile est, ex quadam declaratione S. C. C., Canonicos non privari fructibus si tantum per paucos dies ultra tres menses absint, hujusmodi transgressio non videtur talis, ut praedictam gravem poenam mereatur privationis medietatis fructuum » *Theol. Mor.*, L. 4, n. 129. La interpretazione dunque che il Santo Dottore dava alla legge, che egli opinava esistere, doversi i frutti delle prebende non condizionati al servizio corale perdersi *ipso facto*, faceva sì che gli irresidenti e gli equiparati ad essi fossero tenuti alla restituzione in foro interno e sacramentale, ma non ammetteva che li perdessero giorno per giorno e neppure che l'Ordinario potesse toglierli *pro manibus* e in forma estragiudiziale. Tutto questo ci dà la ragione per cui della legittimità della consuetudine spagnuola si dubitò sempre (Ved. « Mon. Eccl. », settembre–ottobre 1920, pag. 269, *Annotazioni*); della legittimità di quella vigente nei nostri Capitoli non si dubitò mai.

V. – La disciplina certa che regolava il lucro dei frutti e la privazione nei nostri Capitoli quasi alla vigilia della codificazione del Diritto canonico fu lucidamente esposta dal Cardinale Gennari sulle pagine del « Monitore » e poi ricapitolata e precisata nelle sue pregevoli *Consultazioni Canoniche*, vol. XI: *Colpa e pena dei beneficiati che si assentano dal coro*, Ed. 1893.

Contro l'opinione di S. Alfonso egli dimostrò che i frutti delle prebende dei nostri Capitoli, quando i beneficiati si rendono contumaci nella negligenza, si devono togliere dall'Ordinario *ferendae sententiae*

nel corso del procedimento prescritto nella Sess. 24, c. 12 del Tridentino. Fuori di quel caso i canonici che non vanno al coro commettono colpa e anche grave, se l'assenza si protrae oltre i cinque giorni, perdono le distribuzioni, ma non i frutti in forza di consuetudine espressamente autorizzata dalla legge.

Col nuovo Codice la procedura da tenere nel privare i canonici irresidenti e negligenti, quando il servizio corale non è la condizione *sine qua non* per il lucro dei frutti, è stata alquanto modificata dai canoni 2168–2175, ma in quanto alla forma della sentenza di privazione non è stata affatto modificata da *ferendae* in *latae* dal n. 1 del canone 2381. Questo canone è complesso rispetto alle persone sottoposte alle sue disposizioni penali, perché vi comprende tutti i chierici irresidenti: vescovi, canonici, parroci. Perciò dei due numeri in cui è diviso: alla disposizione del n. 2 sfuggono, in forza del canone 1557 § 1, n. 3, tanto i vescovi residenziali che i titolari, investiti di benefici minori; così *a pari* alla disposizione del n. 1 non possono essere sottoposti i Canonici negligenti, dal momento che nei canoni 2170–2172 si prescrive che l'Ordinario deve infliggere *ferendae sententiae*, osservando cioè una speciale procedura giudiziaria in foro esterno e privando non *pro diebus* ma *pro tempore illegitimae absentiae*. È inaudito nel Diritto canonico che una medesima pena per un medesimo delitto, sotto il medesimo rispetto la si possa incorrere nelle due forme di *latae* e *ferendae sententiae*, almeno per quanto riguarda la privazione di frutti. Si avrebbe l'inconveniente o di far subire due volte la medesima pena al colpevole o pure di renderla praticamente inapplicabile in foro esterno.

Ordinariamente però la esecuzione della sentenza di privazione dei frutti è affidata esclusivamente alla stessa coscienza del colpevole in foro interno e sacramentale in due casi: o quando la colpa è di natura occulta, come la omissione della recita privata del divino ufficio (canone 1475, § 2), o quando la dignità delle persone, come quelle dei cardinali e dei vescovi (can. 1557), non permette che siano sottoposte ad un procedimento penale di facile esecuzione.

Il raffronto tra quanto aveva stabilito l'antica disciplina e quanto statuiscono i canoni del Nuovo Codice varrà più d'ogni altro a confortare la nostra tesi.

L'antica disciplina per quanto riguarda la residenza dei vescovi fu posta nelle Sess. VI, C. 1; XXIII, C. 1, *Dereform*, del Concilio Tridentino; oggi è tale disciplina codificata nei canoni 274, nn. 4–5; 338 e nel n. 1 del canone 2381, il quale riproduce alla lettera l'*eo ipso* della VI Sess., C. 1: « quod si per alios sex menses in hujusmodi absentia perseveraverit, aliam, quartam partem fructuum unius anni. . . *eo ipso* amittat ». Per quanto riguarda la residenza dei canonici invece la disciplina stabilita nelle Sess. VI, C. 2; XXIV, C. 12 *d. r.* è codificata nei

canoni 418, 2168, 2175, 2381, n. 2. Come nell'antico diritto, questo n. 2 del 2381, prescrive che i canonici irresidenti o negligenti vengano sottoposti alla privazione del beneficio da essere preceduta gradatamente dalla privazione dei frutti. Qualsiasi dubbio si volesse muovere al riguardo ricordiamo che in pratica va risoluto con le norme del canone 6, n. 4.

Ma l'*eo ipso* del 2381, dato quanto è stabilito nei canoni 2170–2172, permette anche per i canonici una speciale interpretazione in analogia a quanto stabilì il decreto di Bonifacio VIII *De Haereticis*, Capitolo XIX, « Bona haereticorum ipso jure decernimus confiscata. Confiscationis hujusmodi tamen executio, vel bonorum ipsorum occupatio fieri non debet . . . antequam per Episcopum loci . . . sententia super eodem crimen fuerit promulgata ». La glossa commentando questo decreto afferma: « Ergo confiscentur ipso jure ut vides, et intelligo ipso jure confiscata, a tempore commissi criminis ». Per analogia dunque possiamo stabilire che il n. 1 del canone 2381 deve dall'Ordinario applicarsi ai canonici negligenti, quando l'anno d'illegittima assenza definito dal Tridentino è consumato, in modo che la privazione si estenda a tutti i frutti corrispondenti a tutti e singoli i giorni che formano il tempo retroatto della stessa illegittima assenza.

VI. – Ma nelle risposte date dalla Sacra Congregazione ai diversi quesiti proposti nella *Toletana* non si rileva che la disposizione del p. v. n. 1 del canone 2381 si debba applicare anche alle assenze parziali illegittime dal coro ?

Rispondiamo che quando la prebenda è tutta in distribuzioni, la privazione dei frutti ordinariamente deve farsi secondo le norme comuni del canone 395. Ma può trovarvi applicazione anche il n. 1 del canone 2381, e in alcuni casi di frode anzi è desso che va applicato.

Nella *Toletana* il proponente i quesiti, per frutti che hanno i caratteri di vere e proprie distribuzioni, chiese la Decisione autentica sul come e sul quando andrebbe applicato il n. 1 del p. v. canone 2381. Perciò le risposte della Sacra Congregazione non potevano essere diverse. Vorremmo una per una commentare tali risposte, per far toccare con mano che se si spiegano facilmente per le prebende tutte in distribuzioni, sono inesplicabili per le altre. Per brevità ci limitiamo alla risposta data al 3° quesito, con la quale si negò che il canonico illegittimo assente potesse ritenere parte dei frutti per la recitazione privata dell'ufficio divino.

Quella risposta è criticata dal Vermeersch, *Epit. J. C.*, Tom. I, n. 471, ma rapporto ai frutti delle prebende tutte in distribuzioni ogni difficoltà si elimina, perchè è chiaro che quando il lucro dei frutti dipende esclusivamente dalla prestazione del servizio corale, questo difettando, manca l'esclusiva ragione per farli propri.

Una certa difficoltà a tale limitazione nell'applicazione del 2381 sembra venire dalla formula stabilita per le cause scusanti dei canoni 420-421: « Percipiant fructus praebendae ac distributiones quotidianas »; « Percipiunt praebendae fructus dumtaxat, non autem distributiones »: quasi che abbiano estesa a tutte le prebende la stretta interdipendenza tra l'adempimento del servizio corale e il lucro dei frutti, che è già stabilita per quelle che sono tutte distribuzioni. Ora le cause che con tale formula scusano dall'obbligo corale, sono quelle stesse che contenute virtualmente nelle descritte dal Concilio di Trento, Sess. 25, c. 1 *d.r.* per la residenza e dal decreto di Bonifacio VIII *Consuetudinem* per il coro; dagli Autori riconosciuti, sotto la guida della Sacra Congregazione del Concilio, furono esplicate, enucleate e riportate. (Cfr. Gennari, *Consultazione Canonica*, XIV, pag. 393). Dagli effetti equivalenti all'adempimento della residenza o dell'assistenza corale, in ordine al godimento delle rendite beneficiarie, le predette cause, anche durante l'impero del diritto precedente al nuovo Codice, si classificarono in cause che fanno lucrare i frutti e le distribuzioni, e in cause che fanno lucrare i soli frutti delle prebende, ma non le distribuzioni: con la medesima formula cioè con cui si distinsero i giorni di obbligo adempiuto, dai giorni di vacanze permesse, nei quali, fu detto: « Che si lucrano i soli frutti della prebenda non le distribuzioni ». (Cfr. Benedetto XIV, *Inst.*, 107, n. 6).

Ora la predetta formula non ebbe mai il significato che gli assenti illegittimi, nei giorni né permessi né scusati, dovessero perdere anche i frutti allo stesso modo che le distribuzioni, ma soltanto che se tutta la prebenda consistesse in distribuzioni, i due terzi, considerati frutti, non si dovevano negare al legittimamente assente, e al contrario anche questi se l'assenza fosse illegittima. Riguardo invese ai frutti propriamente detti, condizionati alla sola residenza, la formula s'intendeva nel senso che l'assente legittimo, perchè scusato dalle cause canoniche, non incorreva né nella colpa né nelle pene sancite dal Tridentino. Per conseguenza anche col nuovo Codice nei canoni 420–421, la formula conserva lo stesso significato e vigore; per cui le scusanti che le cause elencate in tali canoni producono, sia dalla residenza che dal coro, i frutti che positivamente fanno lucrare o non fanno perdere, sono quelle stesse che gli Autori esplicarono e dedussero ed erano riconosciuti dal diritto. Di nessuna difficoltà quindi può essere la formula dei predetti canoni per la interpretazione ed applicazione del canone 2381.

(*Continua*) Can. Francesco Chirico

NOTE DI DIRITTO CANONICO

PARS SECUNDA
DE POENIS

Sectio I.
De poenis in genere.

Canone 2214, § 1. *Nativum et proprium Ecclesiae jus est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus.*

§ 2. *Prae oculis autem habeatur monitum, Conc. Trid., Sess. XIII,* De ref., c. 1. « *Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse atque ita præesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis detineant, ne ubi deliquerint, debitis eos pœnis coërcere cogantur; quos tamen siquid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus charitas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia judicium, cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis detineantur* ».

Esordisce il legislatore in questa *seconda parte* con l'affermazione di un principio (fondamentale) di diritto publico: « il potere nativo della Chiesa di infliggere pene ». Richiama questo canone il canone 1553 che ha per oggetto il potere giudiziario della medesima (1) e il 2198 sopra esposto (che rivedrai).

Qualunque diritto esistente ha in sè medesimo virtù coattiva (2): l'esercizio però di questa è proprio della autorità sociale. La Chiesa è società *perfetta*, e come tale già le compete il potere coattivo che bene si definisce dal chiar.mo P. Cappello, op. cit., I, VI: « Jus cogendi invitos et coercendi contumaces ». Il fine che si raggiunge è, come già sopra vedemmo dicendo dei delitti, la protezione e difesa dell'ordine giuridico costituito. Sottintende quindi il potere in discorso la potestà legislativa e la potestà giudiziaria.

I trattatisti di diritto pubblico (cfr. Ottaviani, « Inst. Ius. Pubbl. Eccl. », c. IV (3), svolgono unitamente ai teologi (4), la tesi in tutto il

(1) Vedi il canone 1495.

(2) Cathrein, op. cit., n. 232.

(3) Taparelli, loc. cit.; Cavagnis, 1, VI; Solieri, 11 etc.

(4) Palmieri, *De leg. pont. et eccl.*, VII.; Hermann, I, 230 seg. etc.; Tanquerey, I, *De pot. eccl.*, pag. 392; Perrone, *Prael.*, 1, n. 153–196; Cercia, sect. 5, lect. B.

naturale portato con abbondanza di prove. Ci conteniamo a semplici per quanto sufficienti accenni. La opposizione alla medesima viene da eretici e da giuristi regalisti.

È detto: § 1. *Nativum et proprium Ecclesiae jus est... coërcendi* etc. Diritto nativo è quello che discende dalla natura: la Chiesa come società che possiede in sè medesima i mezzi sufficienti per raggiungere il suo fine può costringere con l'efficacia delle pene al rispetto dell'ordine che la regge. Diritto proprio è quello che non è di altri o da altri: dal suo divino Fondatore tal diritto la Chiesa ha ricevuto unitamente a la propria costituzione. Se è quindi inalienabile: il contrario le toglierebbe la dote d'*indefettibilità* che le è essenziale. (Perrone, *Prael.*, 1, n. 153, n. 196).

Gesù Cristo (Matth., XVIII, 18) conferì facoltà illimitata alla Chiesa *Quaecumque alligaveritis... solveritis... erunt ligata... soluta* e (Matth., XVIII, 15, 17) ammonì: « Si *Ecclesiam* (frater) *non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus* ». Commenta il Pont. Giovanni XXII nella Const. *Licet* (1)... « Si aliquis danmum alicui indebite dederit, illudque ad mandatum Ecclesiae noluerit emendare... ad hoc per excommunicationis sententiam (Ecclesia) compellere potest, *quae quidem potestas est ubique coactiva* ».

L'estrema severità di Pietro con Anania e Saffira, di Paolo con Elima Sergio e il feminario di Corinto, ci dicono della *pratica apostolica*. Dice San Paolo (*I Cor.*, IV, 21): *Quid vultis ? in virga veniam ad vos ?...* Per il che sulla citata *Const.* Giovanni XXII dichiara essere nella scomunica compresa con la pena spirituale anche la corporale: *corporalis est a Christi coactio Ecclesiae permissa*. Il fondamento giuridico del potere coattivo, qualunque sia l'autorità sociale che lo esercita, è l'efficacia medicinale ed esemplare della pena. È inoltre purtroppo della natura dell'uomo che talora sia contenuto nella norma del dovere più per il timore di danno temporale che di danno spirituale.

... independens a qualibet humana auctoritate. Già contro i Donatisti che negavano tale indipendenza alla Chiesa diceva Agostino (*Ep. 204*): « Tanto majore utitur Ecclesia potestate ut non solum invitet, sed etiam cogat ad bonum » e a Bonifacio (*Ep.*, *187*) « Sicut meliores sunt quos dirigit amor ita plures quos corrigit timor ». Ma in tempi più recenti sostenne la dipendenza della Chiesa dello Stato per l'esercizio della coercizione Marsilio Padovano condannato da Giovanni XXII nella citata Const. *Licet* (23 ottobre 1327) che in questa proposizione ebbe riassunto il suo errore. « Tota Ecclesia simul juncta nullum hominem punire potest punitione coactiva, nisi concedat hoc imperator » (*Denziger*, n. 427). Il Tridentino condannò, Sess. VI *De Capt.*, can. XIV, coloro che insegnavano poter la Chiesa solamente proibire in pena i Sacramenti; e di fatto, nella Sess. XXV, c. 19, condannò i duellanti all'*infamia*. Benedetto XIV condannò (1755) il P. la Borde che negava alla Chiesa il potere coattivo temporale nel libro *Principes sur l'essence des deux puissances*. Così, Pio VII simile errore (2) colpì nella

---

(1) *Codice sociale* (Sintesi cattolica), n. 53 seg. Rovigo, 1927.

(2) Vedi anche la condanna di Pio VII del Nuytz nel breve *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

const. *Auctorem fidei*: lo conteneva la prop. 4 del Sinodo di Pistoia « abusum fore auctoritatis Ecclesiae. . . exigere per viam subiectionem suis decretis ». Il Sillabo di Pio IX condanna, al n. 24, la prop. « Ecclesia vis inferendae potestatem non habet etc. ». Vedi anche la const. *Quanta cura* dello stesso. Dice la Const. *Immortale Dei* di Leone XIII (1): « Quidquid est . . . quoquo modo sacrum, id est omne in potestate arbitrisque Ecclesiae ».

Nessuno nega che la Chiesa abbia usato ed usi pene spirituali; quanto alle temporali ne portano i documenti a prova dalla storia il cardinale Cavagnis, op. cit., I, c. II, a. VI, § 4, pag. 187, il Vittadini: *D. Pub. E.*, II, pag. 310, il Nannetti: *Gius. P. E.*, V, 2, pag. 185. Così S. Gregorio Magno ne dice: « Quidam damnis, quidam verberibus, quidam districtius, quidam levius corrigantur ».

Entrano nella categoria degli oppositori: Enrico VIII d'Inghilterra, i Regalisti (v. g. van Espen, op. cit., f. 3, f. 4, c. 1), i Febroniani, i Gallicani. (Vedi anche Hergenröter, *Storia Eccl.*, V [2]). Le varie sètte protestanti sono nella stessa traccia, e ciò dipendentemente ai due erronei principii dell'identità dello Stato colla Chiesa e della presunta forma costituzionale democrativa data da Cristo alla medesima.

La sana ragione dice ai non prevenuti: *a*) che qualora la Chiesa abbisognasse del principe secolare, per costringere all'adempimento del dovere religioso i suoi fedeli, competerebbe al principe un certo giudizio – *in merito* – ciò che neanche come controllo ai giudizi emessi dalla potestà ecclesiastica può ammettersi; *b*) che per tutto il tempo che gli Imperatori furono pagani, mancò la *vis cogendi* alla Chiesa. Nota Giovanni XII nella cit. cost. che tali Imperatori furono anche feroci persecutori, e conclude *quomodo ergo illi talibus* (praelatis Ecclesiae) *coactivam, vel aliam potestatem concederent, utique nullus sapiens credere debet* (2). Vedi la prop. 41 del Sillabo e quanto sull'appello *ab abusu* espone il chiar.mo Vecchiotti, op. cit., I, § 32, e il cit. canone 1553; quanto sul diritto d'infliggere la sospensione « ab informata conscientia » disputa il chiar.mo Rola, *Ench.*, p. II, sect. III, c. V. (3).

La dottrina di cui al presente canone oltre che dal citato 1553 è sancita anche, nei riguardi ai necessari eventuali rapporti con il foro civile, dal canone 2198: *Delictum quod unice laedit Ecclesiae legem natura sua, sola ecclesiastica auctoritas prosequitur, requisito interdum . . . auxilio brachii saecularis* etc. Vedilo, sopra, al suo luogo, col commento che ne abbiamo dato in correlazione con altri canoni.

. . . *coërcendi delinquentes sibi subditos*: non si esercita potere sui non sudditi, men che meno potere coattivo. Si diventa sudditi della Chiesa col

---

(1) Pastor L., *Storia dei Papi*, vol. IV; Todesco (Torino-Marietti), vol. IV, *Rinascimento e riforma*, in *Corso di Storia della Chiesa*, 1927; Kraus, *Geschichte des Christ.*, III, § 128.

(2) Badii, *Jus canon. comparatum cum edictis leg. civ. de re eccles.*, l. 5; cfr. Sole, op. cit., 60 seg.; Vecchiotti, II, §§ 5–6.

(3) Vedi su lo stesso argomento il mio *De suspensione ab informata conscientia*, Marietti 1929. Vi sono confutate le obiezioni presentate dai giuristi della scuola liberale.

battesimo. Così il canone 87: *Baptismate homo constituitur in Ecclesia Christi persona cum omnibus christianorum juribus et officiis*, etc.

. . . *poenis tum spiritualibus, tum etiam temporalibus*. La estensione alle pene temporali è già dimostrata. Importa sapere fino a quale limite. Perché la Chiesa ha piena giurisdizione su l'uomo battezzato e l'efficacia delle pene garantisce indefinitamente il rispetto alle leggi (1) mantenendo ad un tempo in vigore il *nervum ecclesiasticae disciplinae*, non è mancato chi seguendo il processo logico dei principiî posti, ha eguagliato il potere e l'esercizio delle pene temporali che usa l'autorità civile a quello che può usare la Chiesa. Ma poichè l'autorità che rappresenta lo Stato, società perfetta, compie esteriormente per divina disposizione ciò che la Chiesa nel regime delle coscienze opera e nel pubblico costume, alla Chiesa si riconosce il diritto di infliggere quelle pene temporali che non contrastano al suo spirito materno e che sono comprese nella cosidetta *modica coërcitio* (ad esempio detenzione, esiglio, fustigazione, multe, infamia), lasciando al potere civile lo *jus gladii* almeno quanto a l'esercizio. (Tarquini, 1–47, « A Coronata » *Ius. P. Ecc.*, pag. 81). È doveroso però notare che fra le citate forme, solo le multe e l'infamia sono comprese nelle *precisazioni* del Codice nostro. Vedi il titolo IX e X di questo libro V, e *passim* nei canoni penali della III parte e altrove. (Per l'*effusio sanguinis* nel diritto antico, vedi can. *Saepe* 29 et 30, Causa 23, q. 8, et c. 9 *Ne cler.*, et c. 4 *De rapt.*). Piene di senno sono le seguenti parole del cardinale Cavagnis, loc. cit., 295: « Cum dicimus Ecclesiam posse poenas temporales recensitas adhibere, non inquirimus pro quibus delictis . . . , non dicimus utiliter adhiberi quovis tempore, etenim exercitium potestatis accomodandum est indoli societatis . . . ».

§ 2. *Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid, Sess. XIII, De ref., c. 1.*

Il trascritto capo, è qui dal legislatore indicato « *ai Superiori aventi potestà coattiva* (tit V., h. l.) » al fine che anche la parte più aspra e dolorosa del giure ecclesiastico qual'è il diritto penale non decampi, specie nella sua applicazione, da quello spirito evangelico per cui le stesse e terribili sanzioni oltramondane sono comminate sempre *ad aedificationem*, mai *in destructionem*. È riflesso nel medesimo lo sforzo di violenza che una madre fa a se stessa, quando deve adoperare la *verga* a correzione dei figli protervi e ribelli.

Nei superiori che tengono in mano il flagello è: 1° rilevato l'essenziale e *inamisibile* rapporto d'amore che intercede fra pastore e pecorella, fra padre e fratello col figlio o fratello; 2° messa sotto considerazione la convenienza di prevenirlo piuttosto che castigarlo il delitto (*hortando et monendo ab illicitis deteneant*; 3° l'umana fragilità perchè non sieno dimenticate le attenuanti – *plus* (*agit*) *benevolentia quam austeritas... charitas quam potestas* – giusta il 2204, 2206, 2218, 2219 etc.; 2223, § 3, 2, 3; 4° il fine principale cioè l'emenda – *qui correcti . . . emendentur*; 5° l'altro collaterale, l'esem-

---

(1) Aichner, § 216; Lombardi, III, 71; Cocchi, n. 11 seg.; Vermeersch, *Ep. III*, 400.

plarità nella *vindicatio – si resipiscere noluerint . . . caeteri salubri in eos* (delinquentes) *animadversionis exemplo detineantur* (1).

È stato bene notato che questo mirabile *monito pastorale* « ha anticipato le più belle pagine dell'opera del Carrara . . . e sopravanza di molto le contese fra positivisti e spiritualisti della odierna criminalogia! (« Monitore », marzo 1922, pag. 89).

(*Continua*) M. Pistocchi.

TEOLOGIA MORALE

Note generali.

Il nostro appello per il ritorno allo studio della Morale (« Monitore Ecclesiastico », fascicolo precedente, pag. 97–98 e pag. 123, note) è caduto su terreno fecondo; ne sia ringraziato il Signore. Da più parti è stato richiesto il Sommario della « Rassegna di Morale e Diritto », annata 1935, che è stato spedito gratis, come avevamo promesso; per fronteggiare le continue richieste ne è stata preparata una ristampa: molte ancora sono state le richieste del bollettino bibliografico di Morale e Diritto che sarà spedito entro il mese di maggio agli abbonati (annue lire 4,00 da spedire direttamente all'indirizzo segnato a pag. 98 del fascicolo precedente); molte sono le adesioni e gli incoraggiamenti autorevoli, nè si poteva dubitarne, tanto diffusamente e tanto vivamente è sentito l'imperioso problema per la ricostruzione morale della moderna società.

Ma urge adeguarsi all'altezza, all'ampiezza, alla difficoltà pratica del problema, che non è solo di carattere dottrinale, ma anche e forse più di carattere pratico: noi non possiamo contentarci di elaborare delle belle teorie morali per le belle accademie; quello che invece urge è portare le più aggiornate conclusioni scientifiche sul terreno della vita quotidiana vissuta dal popolo tutto quanto e non solo da poche privilegiate animule vagule blandule; inserire quelle conclusioni nelle anime tutte e farne fermento di vita; compito questo non solo dei pastori, vescovi e parroci, ma di ogni sacerdote, secolare o religioso, professore, sacro oratore, assistente di opere cattoliche, confessore e compito dei militanti nell'azione cattoliche.

A noi sembra che tutti costoro almeno da mezzo secolo a questa parte abbiano troppo trascurato il problema morale nei suoi aspetti più varii e più moderni, che si siano contentati, su questo terreno, di

(1) Questi salutari ammonimenti riproduce Pio IX al n. 5 dell'enciclica *Neminem vestrum*, del 2 febbraio 1854.

pochi ditterii più o meno precisi, abbandonandosi poi a quel superficialismo e a quell'empirismo che ha spaventato le anime più assetate di verità e di onestà, orientandole verso esotiche scuole. Richiamiamo su questa dolorosa constatazione i responsabili, ai quali abbiamo sopra accennato, ed aggiungiamo che il disinteresse più spaventoso per la scienza morale forse dovrebbe rilevarsi proprio su quelli che parlano di più e quasi investiti di tale missione, vogliamo dire i sacri oratori, i condottieri e i militi dell'azione cattolica. A dire che bisogna esser buoni e che bisogna essere buoni cristiani forse non ci vuol troppo, ma ciò è anche troppo poco; l'anima di ogni secolo ha le sue esigenze, e l'anima del tempo nostro ha pure le sue; ma sono pochi, troppo pochi quelli che cercano veramente di conoscerle, queste complesse esigenze, con ampie, pazienti, appassionate, aggiornate ricerche, per suggerire ed applicare l'ortopedica o la terapia più adatta.

In questa rivista noi dovremo contentarci di accennare, riserbando ad altro la trattazione più ampia; ma anche questi accenni basteranno a dare un'idea della imponenza e della urgenza del problema.

Al quale dedicheremo qui via via brevi note, piuttosto sintetiche e quasi esclusivamente pratiche, circa i punti che ci si presenteranno più importanti o che ci verranno segnalati dai nostri lettori, studiandoci con ogni sforzo di dedurre alla realtà della vita di oggi i principii dei quali la Chiesa fu e rimane da venti secoli privilegiata depositaria e sicura maestra e dei quali il genio italico ha perennemente dimostrata la turgida vitalità, dai Padri ai Dottori e ai Teologi, da Tommaso d'Aquino ad Alfonso Maria dei Liguori, a Giuseppe D'Annibale (1) e al Bucceroni. Non daremo quindi una trattazione sistematica (2), ma toccheremo solo qua e là particolari problemi o particolari aspetti di essi; forse ci occorrerà insistere specialmente su alcuni punti del classico trattato *De iustitia et jure*, che ci pare così importante, specialmente nel momento attuale, e nondimeno così poco studiato, almeno tra noi.

Alle nostre note non daremo carattere di consultazioni o di casi perchè crediamo che alla casistica basti lo studio, più o meno serio, che le si dedica nelle consuete tornate mensili cui il clero è tenuto per la così detta soluzione dei casi. Noi non ne vogliamo qui negare né sminuire il valore; i casi hanno avuta ed hanno la loro importanza; ma abbiamo toccato non di rado con mano il danno della mancanza di soda dottrina; e il danno qui è rovina di anime: i casi potranno concepirsi come

---

(1) Cfr. ROMANI, *Il cardinale D'Annibale, moralista e giurista del secolo XIX*, Roma, 1935, presso la « Rassegna di Morale e Diritto », Via Machiavelli, 50. L. 3.

(2) Per questa vedi la trattazione iniziata l'anno scorso sulla « Rassegna di Morale e Diritto » e vedine l'estratto: *La genesi psicologica del problema morale*. L. 3.

applicazione di dottrina, non in sostituzione di quello studio sistematico di cui i nostri maggiori ci lasciarono tradizione luminosa.

Se ci occorrerà di richiamarci ad autori, preferiremo i nostri, gli italiani, perchè scriviamo per gli italiani e perché essi ci sembrano ancora i più profondi, i più precisi, i più sicuri, i più chiari, i più aderenti alla realtà della vita; ma ciò non vuol dire che anche degli altri non teniamo il debito conto, specialmente dei contemporanei che stanno dando alla nostra disciplina così notevole e così lodevole contributo, in Europa ed anche in America.

s. r.

DIRITTO CONCORDATARIO

Il riconoscimento civile delle Congregazioni di diritto diocesano

Il prof. P. D'Ambrosio nell'« Apollinaris » (anno VI, n. 2) ha trattato il dubbio se in Italia, in virtù del Concordato, anche le Congregazioni religiose di diritto diocesano possono essere riconosciute come persone morali agli effetti civili (1).

In primo luogo ha precisato quali sono, secondo il Codice di diritto canonico, le Congregazioni di diritto diocesano: quelle cioè che, essendo state erette dal vescovo di una diocesi e non ancora approvate dalla Santa Sede, rimangono sotto la giurisdizione dell'Ordinario per quanto abbiano case in più diocesi. Opportunamente ricorda che il vescovo non può venire all'erezione canonica della Congregazione senza avere avuto la licenza della Sacra Congregazione dei Religiosi: quindi la Santa Sede deve sempre intervenire, perchè sia valida la erezione decretata dal vescovo (« Normae editae », anno 1921). Col decreto di erezione canonica, la Congregazione *ipso iure* diventa ente morale, senza che occorra una specifica dichiarazione (can. 100); tanto che, essendo sorto il dubbio, dopo la pubblicazione del Codice, sulla natura giuridica delle Congregazioni allora di fatto esistenti, senza poter dimostrare d'avere avuto il decreto del vescovo, la Congregazione dei Religiosi ordinò che fosse regolarizzata la loro esistenza, mediante un apposito decreto di erezione.

Il chiarissimo Autore, ciò premesso, enuncia il principio che queste Congregazioni d'ordine diocesano, in virtù del Concordato, possono

---

(1) Per mancanza di spazio solo oggi possiamo pubblicare questa nota, degna di considerazione per le assennate e serene osservazioni (N. d. R.).

essere riconosciute in Italia come persone giuridiche o morali, agli effetti civili. E a provare la tesi enunciata esamina le fonti del nuovo diritto concordatario. E osserva come coloro che negano il diritto al riconoscimento si fondino sull'art. 29, *b*) del Concordato, dove è scritto: « Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede . . . ». Occorre tener presente che, per quanto non sia esplicitamente dichiarato, pure sembra che con la parola « approvate » non si sia voluto intendere pure l'intervento della Santa Sede, mediante la concessione della licenza necessaria al vescovo per venire all'erezione. E infatti nella legge 27 maggio 1927, n. 848, art. 8, si è chiarito il concetto stabilendo che la domanda per il riconoscimento dev'essere corredata. « . . . *b*) per gli Ordini e le Congregazioni, dell'attestato, ove non possa esibirsi l'atto originale di approvazione, dal quale risulti che l'Ordine e la Congregazione è di diritto pontificio . . .». E il certificato rilasciato *ad hoc* della Sacra Congregazione dei Religiosi dichiara appunto che la comunità è di diritto pontificio. Quindi è pacifico che per questo titolo non possono essere riconosciute le Congregazioni di diritto diocesano ancorchè erette con licenza della Santa Sede. E lo Iacuzio (*Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*, pag. 151) scrive che per le associazioni religiose, « condizione necessaria per il riconoscimento civile è che siano approvate dalla Santa Sede (di diritto pontificio), che dalla Santa Sede abbiano ottenuto il *decretum approbationis* o per lo meno il *decretum laudis*; rimanendo così esclusi dal riconoscimento quelle di diritto diocesano, le quali per altro potranno continuare la loro esistenza come associazioni di fatto secondo il diritto comune » pure in seguito ripete (come a pag. 262) che le Congregazioni diocesane non possono essere riconosciute civilmente.

Il chiarissimo Autore non ammette tale interpretazione così categorica dello Iacuzzio, anche in vista del principio fondamentale del Trattato e del Concordato che lo Stato rivedrà la sua legislazion, in materia ecclesiastica, per uniformarla alle direttive concordatarie. Se infatti le Congregazioni di diritto diocesano riconosciute in ente dalla Chiesa dovessero restare soltanto associazioni di fatto per lo Stato, in questo punto mancherebbe quell'assoluta armonia che invocò il ministro Rocco nella relazione al Senato per l'accennata legge.

Se le Congregazioni di diritto diocesano non sono riconoscibili in virtù dell'art. 29 *b*) del Concordato, abbiamo gli articoli seguenti 31 e 32.

Nel primo di questo è stabilito: « L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del Diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili ». E siccome il Diritto canonico dà facoltà al vescovo di erigere un'associazione religiosa in ente, non

vi è dubbio che le Congregazioni di diritto diocesano siano comprese in questo articolo, nel quale, non si parla più dell'approvazione della Santa Sede, e siano quindi in virtù del Concordato riconoscibili dalla autorità civile contro l'interpretazione data dallo Iacuzio.

L'art. 32 poi stabilisce: « I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato o del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato ». Fu quindi demandato allo Stato di emanare su questo punto le disposizioni esecutive dei Patti concordatari.

E infatti nella legge 22 maggio 1929, n. 848, abbiamo l'art. 4: « Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere . . . ». E nel Regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262, all'art. 7 si dice: « Il riconoscimento, agli effetti civili, degli istituti ecclesiastici canonicamente eretti e approvati ha luogo su domanda di chi li rappresenta. La domanda dev'essere corredata dal provvedimento ecclesiastico di creazione o di approvazione e dei documenti atti a dimostrare la necessità o l'evidente utilità dell'ente e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini . . . ».

Tale limitazione viene, secondo lo Iacuzio (Codice civile, pag. 181), dal principio che « lo Stato ha piena libertà di apprezzamento nel conferire o meno il riconoscimento giuridico che gli si chiede ». Ma anche in questo articolo non si parla di associazioni approvate dalla Santa Sede: e le disposizioni restrittive dell'art. 7 devono riguardare solo le associazioni religiose delle quali è cenno nell'art. 31 del Concordato e non pure le associazioni religiose di diritto pontificio perchè si contravverrebbe all'art. 29 *b*) del Concordato; per queste l'art. 8 del Regolamento dà norme particolari.

Lo Iacuzio (loc. cit.), mentre commentando l'art. 4 della legge (pag. 220), enumera fra gli istituti ecclesiastici anche le associazioni religiose con voti e senza voti, quando illustra l'art. 7 del Regolamento (pag. 260) scrive che: « l'espressione " istituti ecclesiastici " usata in quest'articolo deve intendersi nel senso di ogni ente al quale inerisca un ufficio ecclesiastico in senso stretto »; veramente non comprendiamo la ragione di questa diversa portata del termine « istituto ecclesiastico » voluta dallo Iacuzio. Tanto più che risulta come non poche autorità civili cercano di applicare questo art. 7 anche nei riguardi delle associazioni religiose di diritto pontificio.

Però se l'opinione del P. D'Ambrosio è pienamente giustificata dalle disposizioni esaminate, nella pratica applicazione possono sorgere delle difficoltà.

In primo luogo le condizioni fissate nell'art. 7 del Regolamento circa la necessità o evidente utilità dell'ente, e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini, sono tali che possono far respingere tutte le domande che venissero presentate da associazioni religiose di diritto diocesano. L'autorità civile, pure in regime concordatario, può non riconoscere la necessità o evidente utilità di una comunità religiosa, anche in divergenza con l'autorità ecclesiastica che l'ha eretta appunto perchè l'ha ritenuta necessaria o almeno evidentemente utile, per gli alti fini religiosi che la Chiesa deve e vuole conseguire. Anche la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini sarà una condizione che potrà far negare legalmente il riconoscimento, quante volte si vorrà. Quante istituzioni, anche fra le maggiori, possedevano al loro inizio i capitali necessari per il conseguimento dei loro fini? Quante di queste si troverebbero in grave imbarazzo se dovessero indicare i capitali coi quali fanno vivere tante opere di pietà o di beneficenza?

Un altro punto da esaminare è questo:

Gli istituti ecclesiastici, di cui all'art. 31 del Concordato, ottenendo il riconoscimento a norma dell'art. 4 della legge e dell'art. 7 del Regolamento, hanno la stessa personalità giuridica delle associazioni di diritto pontificio riconosciute in virtù dell'art. 29 *b*) del Concordato? E spieghiamo. L'ultimo capoverso di questa disposizione stabilisce che: « Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo ».

Tale cauzione spetta pure alle associazioni religiose di diritto diocesano riconosciute agli effetti civili con capacità di acquistare e possedere? (art. 4 della legge).

Si applica a queste associazioni religiose quanto dispone l'art. 30 del Concordato e cioè che l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni ha luogo sotto la vigilanza delle competenti autorità ecclesiastiche, escluso ogni intervento dello Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili e soltanto colle limitazioni delle leggi civili circa gli acquisti per parte dei corpi morali: ovvero queste associazioni sono soggette a tutte le disposizioni civili emanate per gli enti morali?

La disposizione dell'art. 4 della legge: « . . . con Regio decreto udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni . . . », si applica a queste associazioni di diritto diocesano se quelle di diritto pontificio hanno l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni senza alcun intervento dello Stato?

Se, contro il parere dello Iacuzio, le associazioni religiose di diritto diocesano sono riconosciute civilmente, competono loro le agevola-

zioni tributarie concesse dall'art. 29 *h*) del Concordato ? dato che non vi è dubbio che esse spettano alle associazioni di diritto pontificio.

L'uso dell'abito religioso di una associazione di diritto diocesano, riconosciuta civilmente, è proibito a chi ne è stato privato, com'è interdetto per gli abiti religiosi e delle associazioni di diritto pontificio ? (art. 29 *i*) del Concordato).

Riassumendo . . . ci sembra che secondo il Concordato, art. 29 *b*), hanno diritto ad essere riconosciute, senza alcuna limitazione, le associazioni religiose di diritto pontificio e che per l'art. 31 hanno diritto al riconoscimento le associazioni religiose di diritto diocesano, secondo le disposizioni civili emanate per l'esecuzione del Concordato; quindi colle limitazioni dell'art. 7.

Non ci sembra invece chiaro se le associazioni di diritto diocesano, quando saranno riconosciute civilmente avranno la stessa situazione giuridica delle associazioni di diritto pontificio e questo dubbio ha un'importanza pratica non certo trascurabile.

f. b.

QUESITI

Citazione in appello.

In sede di appello è necessaria la citazione delle parti ?

R. L'appello è un atto giudiziale con cui una delle parti, e quindi analogicamente anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, provoca nei termini di legge dal giudice inferiore algiudic e superiore perchè la sentenza venga corretta o riformata (can. 1879); l'appellante quindi invoca sulla stessa causa un secondo giudizio, usando di un diritto conferitogli dalla legge, rinnova l'instanza; ecco perchè il giudizio di appello dicesi pure di seconda instanza: il processo di prima instanza non viene annullato *eo ipso*, anzi sussiste con tutti gli elementi ad esso acquisiti, ma non è definitivo; consente una *nuova cognizione* della stessa causa. Così l'appello legittimo *devolve* per sua natura la causa intera al giudice superiore; ecco perchè il nuovo giudizio si dice di *secondo grado*.

In secondo grado quindi il giudice deve scrupolosamente vigilare a che la causa rimanga la stessa, quanto alle parti, quanto all'oggetto, quanto alla *causa petendi* che è come il fulcro e la nota caratteristica, individuante della causa (can. 1891, § 1; C. proc. cit. 490[1]). Quindi chi in primo grado ha ripetuta una somma per *credito*, non può in secondo grado ripeterla per *danni*, neppure sotto il colore di utile *cumulazione*; e chi in primo grado ha agito per nullità di matrimonio *ex capite vis et*

metus, non può in appello cumulare un nuovo capo di nullità e meno ancora abbandonare il primo e insinuarne uno nuovo ed agire solo su di esso, poichè su di esso il tribunale di secondo grado non sarebbe competente a giudicare senza una commissione pontificia.

Ma ciò non vuol dire che in appello sia vietato alle parti di apportar nuovi elementi probativi a sostegno della loro pretesa giuridica; tutt'altro: chi ben lo consideri, il giudizio di appello è anzi consentito appunto anche perché le parti possan meglio provare il loro asserito diritto con tutti i mezzi legittimi, sia colmando o rinforzando gli elementi probativi, sia lumeggiando nelle memorie o mettendo in evidenza o anche per la prima volta toccando punti di dettame o di fatto che nel precedente grado di cognizione eran rimasti vuoti o deboli od oscuri o nascosti o addirittura preteriti. Questo è un diritto conforme alla ragione stessa delle umane contingenze, che il diritto positivo espressamente sancisce disponendo che in secondo grado la causa potrà essere instruita con nuovi documenti e con nuove prove (can. 1891, § 2 e C. proc. civ. it. 490[4]): quindi non è raro in appello un supplemento di instruttoria, pur con le debite cautele (can. cit. e 1786 et 1861).

Il giudizio quindi di secondo grado appunto perchè *nuovo giudizio*, non si concepisce neppure senza il dibattito, senza quella *disceptatio* cioè tra le parti che il can. 1552, § 1 pone, per la natura stessa della cosa, come elemento essenziale, come concetto fondamentale del giudizio: il quale non si concepisce neppure se non viene legittimamente *instaurato*: e come ad instaurare il giudizio di prima instanza non basta la esibizione del libello introduttivo, ma è concettualmente essenziale la legittima citazione (ex can. 1894, 1°) così ad instaurare il giudizio di seconda instanza non basta l'appello, ma occorre nuovamente la *in jus vocatio*, cioè la citazione (ex can. 1711, § 1) con cui all'altra parte si contesta il diritto acquisitole dalla precedente sentenza: solo la citazione può dar vita al nuovo rapporto processuale, a suscitare il quale tende l'appello, a definire il quale deve provvedere, dopo la *disceptatio*, la sentenza di secondo grado: il nuovo rapporto processuale sorge quindi per forza di diritto con la legittima citazione, anche se il convenuto si ricusi di accettarla (can. 1718).

Né è esatto quanto annota il Pruemmer, *Manuale juris canonici*, 1927, q. 523, 8), il quale dal divieto di insinuare una nuova *causa petendi* deduce: « hinc non fit nova litis contestatio »: la contestazione della lite, che non richiede speciali solennità (can. 1726), sussiste nelle cose stesse: invero fatta la citazione regolare, secondo il can. 1715, in essa rimane costituito l'« obiectum seu materia iudicii » (can. 1726) se il convenuto non si presenta nel giorno fissato a contradire personalmente, ove pure il giudice non la muti d'ufficio: comunque in contumacia di una delle parti la contestazione della lite vien fatta d'ufficio

(can. 1729) e ciò sia in prima instanza che nelle ulteriori: è questione di logica e di natura delle cose. Né si dica che i canoni 1711 seg. relativi alla citazione, 1726 seg. relativi alla contestazione della lite, si riferiscano al giudizio di primo grado, poichè anche a prescindere dal buon senso, che non dovrebbe mai mancare del tutto nel giudice, c'è il canone 1595 che apertamente sancisce: *a*) doversi il tribunale di seconda instanza constituirsi allo stesso modo che il tribunale di prima; *b*) doversi le stesse regole, naturalmente adattate all'uopo, osservare nella stessa discussione della causa: ora non è chi non vede come andrebbe all'aria ogni discussione senza una presa di contatto tra coloro che debbono discutere, cioè le parti.

E poi, il canone 1894, 1°, che fulmina la nullità sanabile contro la sentenza data in difetto della citazione legittima, sta dopo i canoni relativi all'appello, come per dire che omessa la citazione, sia in primo che in secondo o in ulteriore grado, la sentenza è fatalmente nulla ed è sanabile soltanto se nonostante il difetto di citazione, la parte siasi spontaneamente fatta presente secondo il canone 1711, § 2, ovvero, per analogia, se dopo avuta legittima notifica della sentenza, non abbia interposto appello nei termini del can. 1895.

E pare strano che cose così ovvie siano ignorate da persone responsabili dell'amministrazione della giustizia; e il colmo è poi tentare di giustificarsi col dire: fanno tutti così. O che proprio la Giustizia debba fare a meno della logica? Avremmo potuto rimandare l'interrogante a quanto l'anno scorso (1935) scrivevamo a pag. 239 di questa rivista, ma la frequenza e la gravità del caso ci ha indotti a ribadire e forse meglio illustrare fondamentali concetti.

s. r.

RECENSIONI

ROLANDO SERRA-TENCAJOLI. *Ricordi dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta in Roma.* Roma, Desclée e C., Editori Pontifici, 1936, pag. 164 con 60 illustrazioni nel testo. — L. 16.

Questo volume unico finora nel suo genere e assai bene documentato, colma una lacuna nella storia dell'Urbe; nel suo insieme costituisce una interessante pagina dell'attività svolta da questa gloriosa Milizia nella nostra città. L'A. pigliando le mosse dalla fondazione dell'Ordine ci presenta un quadro esatto degli avvenimenti, degli uomini e delle cose più salienti della religione gerosolimitana a traverso ben sei secoli di vita romana. Indi partendo dalla cessione delle Isole maltesi all'Ordine, avvenuta nel 1530, e dopo di avere brevemente accennato agli sviluppi del Governo dello stesso Ordine che durò oltre due secoli e mezzo, giunge sino all'attuale occupazione inglese. Perduta la sovranità nel 1798, i Gran Maestri trasferirono la propria sede a Roma centro e fulcro della Cristianità. È da

notare che Roma ha dato all'Ordine tre Gran Maestri: Giovanni Battista Orsini, Bartolomeo Ruspoli, e il vivente Ludovico Chigi Albani.

Dopo di aver passato in rapida rassegna i Gran Maestri che in varie occasioni furono ospiti della nostra città, il Serra Tencajoli passa a trattare di tre pittori Cavalieri dell'Ordine, e di quell'insigne archeologo che fu Antonio Bosio. Capitoli speciali, ricchi di date e di notizie inedite sono consacrati alla descrizione dell'antica sede del Priorato, alla villa e alla chiesa dell'Aventino, al palazzo del Gran Magistero, alla villa Malta al Pincio e al palazzo Salviati.

Con dovizia di particolari storici ed artistici vengono quindi rievocate le memorie che dell'Ordine si ammirano nella Città del Vaticano: indi ricordato il memorabile convegno dei Cavalieri e delle Dame per il Giubileo della Redenzione (1934), l'A. chiude il suo lavoro con un elenco delle iscrizioni, di membri dell'Ordine, che si trovano nelle chiese di Roma.

Per questo volume, dedicato con nobile pensiero a Sua Altezza Eminentissima l'attuale Principe e Gran Maestro, l'onorevole prof. Giulio Quirino Giglioli della Regia Università di Roma ha dettato una brillante prefazione.

Edita con severa eleganza tipografica e stampata in ristretto numero di esemplari, siamo certi che questa pubblicazione incontrerà il pieno favore del pubblico.

*

NEGRO SILVIO, *Vaticano Minore*. Un elegante volume di 428 pagine con 48 tavole fuori testo. — L. 20.

L'argomento del libro è la vita del ricostituito staterello del Pontefice in tutta la sua multiforme varietà di aspetti; la vita della Corte e quella dell'Anticamera, le grandi ore della piazza e quelle della basilica più grande del mondo, la giornata del Pontefice e quella dei suoi collaboratori, il Vaticano dei principi della Chiesa e quello dei più umili pellegrini. Vi sono quattro Papi visti da vicino, gli uomini della politica e quelli della scienza, il giardino e la biblioteca, la specola e Castel Gandolfo. Il tutto visto con occhi nuovi ed attenti da un giornalista che ha avuto anche per le sue mansioni, lunghissima familiarità con l'ambiente, detto con una notazione fresca e incisiva che è, in un libro di questo genere, un nuovo motivo di originalità.

*

R. DUBOSQ, P. S. S., *Verso il Sacerdozio*. Esposizione analitica delle Cerimonie dell'Ordinazione. Traduzione del Sac. Dott. Silverio Mattei. Un vol. in-8° di pag. 200. Sciolto L. 4,50; in tela L. 7,00. — Roma, Desclée e C.

Quando si è arrivati all'ultima pagina del bellissimo lavoro del Dubosq, si ha l'impressione di aver vissuto nel tempo del cristianesimo primitivo e di avere assistito alla rapida e progressiva formazione della liturgia cattolica. E difatti l'Autore non poteva condensare meglio di come ha fatto la sua vasta dottrina storico-liturgica e la sua particolare attitudine di Direttore di Seminario. Il libro è formato unicamente del testo del *Pontificale Romano* che riguarda il conferimento degli Ordini Minori e Maggiori, ben tradotto nella nostra lingua, insieme alle Rubriche che l'accompagnano. Ma la parte più interessante è costituita dalle note, le quali, tenendo conto dei risultati degli ultimi studii, sono indubbiamente ciò che rendono quest'opera una vera miniera di notizie sull'origine della Tonsura, degli Ordini Sacri e della Messa, delle varie cerimonie e della formazione del testo medesimo nelle due liturgie, romana e gallicana, e nella fusione ordinata da Clemente VIII e Urbano VIII.

Data l'indole del libro, l'Autore non poteva dilungarsi in profonde analisi e raffronti, ma si è contentato di una sintesi breve, chiara e precisa, indicando

a chi volesse andare oltre, la via da seguire. Le classiche opere del Duchesne, Batiffol e Tixeront sono state ampiamente utilizzate.

Due cerimonie: quella preliminare della Vestizione e quella finale della rinnovazione delle promesse sacerdotali, tanto in uso altrove, non sono che poco o nulla praticate da noi. Qui sono riportate in tutta la loro bellezza! Come anche si hanno per esteso e ben tradotte le formule della professione di fede, del giuramento di fedeltà e antimodernista, affinché il giovane chierico, che deve sottoscriverle, impari bene a conoscerle.

Così come è, dunque, quest'opera del Dubosq deve correre nelle mani di ogni chierico che si prepara a ricevere gli Ordini. Ad essi è principalmente indirizzata perché comprendano la eccellenza del sacerdozio e la sublimità delle cerimonie e delle preghiere che lo conferiscono, dopo esser passati per vari gradi minori.

È indirizzata anche a tutti i sacerdoti, per i quali sarà pegno sicuro di perseveranza e di progresso. I secolari poi vi trovano una guida quanto mai utile.

Una magnifica prefazione del Batiffol è premessa a questa edizione bella e completa anche per la parte del canto.

*

G. ANTONELLI, *Le piante che ridanno la salute*. Un vol. di pag. 480. L. 25.

Bel volume, di grande formato, in decorosa veste tipografica con numerose illustrazioni, onore della casa editrice anche per la modicità del prezzo.

Opera di profonda dottrina e di lunga meditazione; il prof. Antonelli, a noi noto per quel capolavoro che è la *Medicina pastoralis*, ci dona con questo libro un altro capolavoro, dove lo studio diuturno e paziente per l'accumulo di tanta dottrina deve essere costato all'A. assai meno dello studio che egli ha dovuto porre per darne i risultati scientifici in forma chiara e piana a tutti, anche a coloro che sono digiuni di scienze naturalistiche, mediche, fisiologiche. Libri come questo può scriverli solo chi nell'erta faticosa della indagine scientifica ha conquistata la vetta irradiata dal sole.

Opera di squisita carità. Questo dottore e professore di scienze naturali, che in età adulta, quando già la più brillante carriera universitaria l'aveva avvinto, ha la forza di divincolarsi per consacrarsi sacerdote di Cristo, non ha per questo tralasciati gli studi severi e le geniali ricerche, solo li ha volti a mète più alte, alla Fede e alla Carità di Cristo; qui la carità sorride e scalda in ogni pagina; le piante alimentari e alcune piante selvatiche comuni in Italia passano sotto l'occhio estasiato del lettore, condotto da così dotta guida a traverso i giardini di Dio e manifestano le sue virtù alimentari e terapeutiche.

Opera anche di squisita italianità anche se l'A. non vi abbia pensato, perchè ci fa conoscere tanti tesori di questo suolo benedetto da Dio.

Il libro va diffuso; medici, farmacisti, parroci, maestri, madri e padri di famiglia, debbono meditarlo e diffonderlo.

s. r.

Direttore responsabile: Mons. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16